



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 ottobre 2010 (03.11)
(OR. en)**

15661/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0295 (NLE)**

**AVIATION 172
RELEX 909
ACP 263**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	22 ottobre 2010
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 590 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2010
COM(2010) 590 definitivo

2010/0295 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell'Unione¹ (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree dell'Unione europea stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllate da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Vi sono anche altri aspetti, come la tassazione del carburante o la concorrenza, in relazione ai quali sarebbe necessario assicurare la conformità al diritto dell'Unione europea modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti negli otto accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde.

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

L'Accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione europea in materia di trasporti aerei, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri dell'Unione europea e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri dell'Unione europea e dai rappresentanti del settore.

3. Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle linee direttive contenuti nell'allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un Accordo con la Repubblica del Capo Verde che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde. L'articolo 2 dell'Accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione UE che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristrutturava il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'Accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali in

materia di servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

L'Accordo fra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione europea tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non ha nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5. Informazioni supplementari

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione europea.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare tale Accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione europea.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un Accordo con la Repubblica del Capo Verde su taluni aspetti dei servizi aerei (in appresso "l'Accordo") conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) Occorre firmare e applicare in via transitoria l'Accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto Accordo.

Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'Accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'Accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine³.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

³ La data a partire dalla quale l'Accordo sarà applicato in via transitoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

PROGETTO DI
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE

(in appresso “Capo Verde”)

dall'altra

(in appresso “le parti”)

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e Capo Verde hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell'Unione europea.

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori di quest'ultima stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra l'Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione europea.

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e Capo Verde, che sono contrarie al diritto dell'Unione europea, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione europea e Capo Verde e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

RICONOSCENDO che nel concludere eventuali accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica del Capo Verde e Stati non appartenenti all'UE, Capo Verde applica la propria politica e le proprie normative per quanto riguarda la proprietà e il controllo dei vettori aerei.

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione europea i vettori aerei di quest'ultima non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare

gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e Capo Verde che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione europea, nell'ambito del presente Accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e Capo Verde, alterare l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei di Capo Verde, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri dell'Unione europea; per "Trattati UE" il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; per “Parte” una Parte contraente del presente accordo; per "vettore aereo" si intende anche una compagnia aerea; per "territorio dell'Unione europea" i territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro dell'UE che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro dell'UE che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

ARTICOLO 2

Designazione, autorizzazione e revoca da parte di uno Stato membro dell'UE

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b), per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo, le licenze e i permessi che gli vengono rilasciati.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro dell'UE, Capo Verde rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- i. il vettore in questione sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro dell'UE che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; e
 - ii. lo Stato membro dell'UE competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul suddetto vettore e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
 - iii. il vettore appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri dell'UE e/o a cittadini di Stati membri dell'UE e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. Capo Verde può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell'UE qualora:
 - i. il vettore in questione non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro dell'UE che ha proceduto alla designazione o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure
 - ii. lo Stato membro dell'UE competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul suddetto vettore oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
 - iii. il vettore non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri dell'UE e/o a cittadini di Stati membri dell'UE e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.
4. Capo Verde esercita i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, senza discriminare i vettori degli Stati membri dell'UE in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro dell'UE ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro dell'UE, i diritti spettanti a Capo Verde, ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro dell'UE che ha designato il vettore e Capo Verde, si applicano parimenti per quanto riguarda l'adozione, l'esercizio o il mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro dell'UE e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio di tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. In deroga ad ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro dell'UE imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato da Capo Verde che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro dell'UE o fra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro dell'UE e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro dell'UE.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, lettera i), comporta o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'Accordo

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si

sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Il presente Accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente Accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via transitoria.

ARTICOLO 9

Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.
2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER L'UNIONE EUROPEA:

PER LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra Capo Verde e Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo fra **il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Capo Verde** relativo al trasporto aereo, firmato a Bruxelles il 22 giugno 1998, in appresso “Accordo Capo Verde - Belgio” nell'allegato 2;
- Accordo in materia di trasporti aerei fra **il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica del Capo Verde** firmato a Berlino il 19 giugno 2001, in appresso “Accordo Capo Verde - Germania” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica del Capo Verde** in materia di servizi aerei, firmato a Praia il 7 luglio 1998, in appresso “Accordo Capo Verde - Italia” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Capo Verde** in materia di servizi aerei firmato all'Aia il 21 dicembre 1988, in appresso “Accordo Capo Verde - Paesi Bassi” nell'allegato 2;
- Accordo fra **la Repubblica portoghese e la Repubblica del Capo Verde** relativo al trasporto aereo, fatto a Lisbona il 9 marzo 2004, in appresso “Accordo Capo Verde - Portogallo” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Capo Verde** in materia di servizi aerei, firmato a Bucarest il 31 agosto 1983, in appresso “Accordo Capo Verde - Romania” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Regno di Spagna e la Repubblica del Capo Verde** in materia di servizi aerei firmato a Madrid il 19 settembre 2002, in appresso “Accordo Capo Verde - Spagna” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Capo Verde** in materia di servizi aerei firmato a Praia il 9 gennaio 2007, in appresso “Accordo Capo Verde - Regno Unito” nell'allegato 2.

b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra Capo Verde e Stati membri dell'Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente Accordo

a) Designazione:

- Articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Belgio;
- Articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Germania;
- Articolo 4 dell'accordo Capo Verde – Italia;
- Articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Paesi Bassi;
- Articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Romania;
- Articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Spagna.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

- Articolo 5 dell'accordo Capo Verde – Belgio;
- Articoli 3 e 4 dell'accordo Capo Verde – Germania;
- Articoli 4 e 5 dell'accordo Capo Verde – Italia;
- Articoli 3 e 4 dell'accordo Capo Verde – Paesi Bassi;
- Articolo 4 dell'accordo Capo Verde – Romania;
- Articolo 4 dell'accordo Capo Verde – Spagna.

c) Sicurezza:

- Articolo 12 dell'accordo Capo Verde – Germania;
- Articolo 10 dell'accordo Capo Verde – Italia;
- Articolo 15 dell'accordo Capo Verde – Portogallo;
- Articolo 9 dell'accordo Capo Verde – Romania;
- Articolo 13 dell'accordo Capo Verde – Spagna.

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- Articolo 10 dell'accordo Capo Verde – Belgio;
- Articolo 6 dell'accordo Capo Verde – Germania;
- Articolo 6 dell'accordo Capo Verde – Italia;

- Articolo 6 dell'accordo Capo Verde – Paesi Bassi;
- Articolo 11 dell'accordo Capo Verde – Romania;
- Articolo 5 dell'accordo Capo Verde – Spagna.

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente Accordo

- a) Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).